# ALLEGATO 1 AL VERBALE DI ACCORDO DEL 3 glugno 2015 ex Art. 47, comma 4 bis , della Legge 29 Dicembre 1990 n.428 ed ex art. 63 , comma 4 , del D. Lgs 8 Luglio 1999 N. 270 e successive modifiche e integrazioni

### VERBALE DI CONCILIAZIONE E RINUNCIA EX ART. 411 C.P.C. ed ART. 2113 C.C.

Oggi

Piombino, alla presenza dei Conciliatori sigg.

nominati da Confindustria Livorno e dalle rispettive Organizzazi	oni
Sindacali del Lavoratori di appartenenza, si sono incontrati:	
<ul> <li>la LUCCHINI SpA/LUCCHINI SERVIZI SrI in A.S., con sede in Piombino ( LI) Largo Cade sul Lavoro nr.21, C.F./P.IVA, in persona, che sottoscrivono presente verbale anche in via disgiunta tra di loro (di seguito indicata anche "Lucchini/Lucchini Servizi");</li> </ul>	) il
<ul> <li>la ACCIAIERIE FERRIERE PIOMBINO SpA, con sede in Piombino (LI), Largo caduti Lavoro nr.21, C.F./P.IVA 01804670493, in persona che sottoscrivon presente verbale anche in via disgiunta tra di loro (di seguito indicata anche con "Aferpi");</li> </ul>	
<ul> <li>il sig, codice fiscale, (di seguito indicato anche il "Lavoratori dipendente di Lucchini Spa in As/ Lucchini Servizi Srl in AS;</li> </ul>	<b>e</b> ")
I Conciliatori, che sottoscrivono il presente verbale anche in via disgiunta tra di loro, accer l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri di conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113 - comma 4 - cod. ci degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 4.11.2010 n. 183, e dichiare che le sottoscrizioni delle Parti medesime sono autografe e che sono state apposte in calc	a in ella v. e ano

#### PREMESSO CHE

presente verbale di conciliazione ed in loro presenza.

- con sentenze datate 7 Gennaio 2013 / 9 Marzo 2013 il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza di Lucchini/ Lucchini Servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1 Legge n. 347/2003;
- nell'ambito del programma di cessione dei complessi aziendali autorizzato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 Settembre 2013 il Commissario Straordinario di Lucchini Spa in AS e Lucchini Servizi Srl in AS ha dato corso ad apposita procedura competitiva per la vendita dei Complessi Aziendali LUCCHINI Piombino, del Ramo VERTEK Piombino e del Ramo LUCCHINI SERVIZI esercitati presso lo stabilimento di Piombino, Largo Caduti sul Lavoro N. 21 (di seguito anche i "Rami d'Azienda");
- CEVITAL SpA con sede in Algeri è risultata aggiudicataria dei citati Rami d'Azienda; in conseguenza, in data 2 e 9 Dicembre 2014 Lucchini e/ Lucchini Servizi , da una parte, e

CEVITAL SpA, dall'altra parte, hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita dei Rami d'Azienda, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al verificarsi delle condizioni previste all' art.4 del contratto preliminare di compravendita medesimo richiamate al punto 10 del VERBALE di ACCORDO sindacale del 3 giugno 2015 che qui si intendono integralmente trascritte e che il lavoratore dichiara di conoscere integralmente;

- CEVITAL SpA ai sensi dell'art. 1401 c.c., ha nominato AFERPI Srl ora SpA, società interamente controllata da CEVITAL SpA, quale soggetto che stipulerà il contratto definitivo di compravendita;
- in data 15 Gennaio 2015 è stata avviata la procedura ex art.47, commi da 1 a 3 Legge 20 dicembre 1990 n. 428, che si è conclusa con i VERBALI di ACCORDO sindacali stipulati in data 3 giugno 2015 che normano il trasferimento dei lavoratori ex art. 2112 del Codice Civile con le limitazioni e condizioni concordate ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, della Legge 20 dicembre 1990 n. 428, i cui contenuti sono noti alle Parti e si intendono qui integralmente richiamati, trascritti e accettati dal Lavoratore;
- le Parti intendono definire le condizioni del trasferimento del Lavoratore nel quadro degli accordi sindacali di cui sopra, prevenendo ogni controversia che possa sorgere al riguardo.

## TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1. Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di conciliazione e rinuncia.
- 2. Il Lavoratore sarà trasferito alle dipendenze della cessionaria AFERPI SpA entro e non oltre il 6 novembre 2016.
- 3. Il trasferimento avverrà in continuità giuridica ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle condizioni e con le limitazioni previste dai VERBALI di ACCORDO sindacale del 3 giugno 2015 conclusi ex comma 4 bis dell'art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428, con mantenimento della qualifica, e dell'inquadramento contrattuale applicato al momento dell'effettivo trasferimento in AFERPI SpA e alle condizioni economiche e normative stabilite dai VERBALI di ACCORDO medesimi.
- 4. In conseguenza di quanto sopra, la retribuzione annua lorda del Lavoratore a decorrere dalla data di effettivo trasferimento in AFERPI SpA sarà pari alla retribuzione minima tabellare prevista dal vigente CCNL Industria metalmeccanica.
- 5. Al predetto trattamento economico si aggiungono i soli trattamenti economici e normativi espressamente previsti ai punti D ed E dell'accordo ex art. 47, comma 4 bis, Legge 20 dicembre 1990 n. 428, sottoscritti in data 3 giugno 2015 e richiamati in premessa.
- 6. Al fine della realizzazione dell'obiettivo di integrale salvaguardia occupazionale di cui al punto C del VERBALE di ACCORDO sindacale del 3 giugno 2015, il lavoratore dichiara la propria totale ed incondizionata disponibilità ai sensi del punto F 2 del citato Verbale di Accordo ad

essere ricollocato anche presso altre Società facenti capo al Gruppo CEVITAL, operanti in altre attività produttive, commerciali e logistiche svolte in Piombino su proposta di AFERPI SpA. A tal proposito prende atto ed accetta fin da ora tale proposta, che sarà alternativa rispetto all'assorbimento nelle attività industriali siderurgiche e sarà attuabile mediante ogni possibile modalità o strumento che verrà ritenuto congruo ed efficace allo scopo da parte di AFERPI SpA (a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà essere realizzata mediante cessione dei contratti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406, 1407 e 1408 del Codice Civile) con mantenimento delle condizioni di cui al presente verbale di Conciliazione e dell'anzianità di servizio ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali.

- 7. Il Lavoratore conferma e accetta, per quanto occorra possa, tutti i contenuti dei VERBALI di ACCORDO sindacali di cui in premessa sottoscritti in data 3.6.2015, che dichiara di conoscere integralmente, e rinuncia nei confronti della cessionaria AFERPI SpA e delle società controllanti o collegate (incluse, senza limitazioni, CEVITAL SpA e le società da essa controllate/collegate/partecipate) a tutti i trattamenti economici e normativi maturati alle dipendenze della Lucchini / Lucchini Servizi, nonché, ove spettanti, a tutti i trattamenti economici e normativi non espressamente indicati nei punti D ed E del VERBALE di ACCORDO del 3 giugno 2015 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'elemento perequativo previsto dal CCNL industria metalmeccanica applicato). Rinuncia, altresì, a far valere nei confronti della medesima società cessionaria e delle società controllanti, controllate o collegate sopra nominate, la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c., in relazione a ogni credito e/o pretesa (inclusi senza limitazione crediti e/o pretese per TFR e ratei di retribuzione indiretta, retribuzioni, differenze retributive anche per lavoro straordinario ovvero per differenze di quantità e/o qualità del lavoro prestato, indennità, indennizzi o risarcimenti, premi, integrazioni, conguagli, contributi, danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compresi gli esiti di infortuni e/o malattie professionali) comunque riferibili al periodo antecedente al trasferimento, anche se non completamente noti al datore di lavoro e/o non fatti valere dal Lavoratore; ciò, fermo l'obbligo della cessionaria AFERPI SpA, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, di provvedere al versamento per conto dell'INPS ( salvo il caso di pagamento diretto da parte dell'INPS stesso) del TFR maturato tra il 1° Gennaio 2007 e la data del trasferimento effettivo in AFERPI SpA, nell'ipotesi di opzione per il conferimento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, sempre che Lucchini / Lucchini Servizi abbia provveduto al versamento al Fondo Tesoriera INPS delle corrispondenti somme.
- 8. Il Lavoratore rinuncia inoltre nei confronti di Lucchini/ Lucchini Servizi e delle società controllate o comunque collegate:
  - a. a ogni altra eventuale spettanza per qualsivoglia titolo o causale comunque derivanti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con Lucchini/ Lucchini Servizi sino alla data di efficacia della compravendita del Ramo d'Azienda o del suo trasferimento effettivo in AFERPI SpA se successivo, ancorché non ancora avanzate, diverse (i) dal pro rata degli stipendi relativi al mese in cui verrà a cadere la data di efficacia del trasferimento effettivo in AFERPI SpA e dai ratei di tutti gli istituti contrattuali maturati nell' anno di trasferimento e (ii) dai crediti ammessi allo stato passivo di Lucchini/ Lucchini Servizi, che rimarranno a esclusivo carico di quest' ultima;
  - b. per quanto occorrer possa, a ogni pretesa di qualsivoglia natura derivante dal rapporto di lavoro subordinato che verrà instaurato dalla data di efficacia del trasferimento effettivo in AFERPI SpA tra il Lavoratore e la cessionaria AFERPI SpA, e così a ogni diritto o

pretesa, nessuna esclusa, a titolo di retribuzione, indennizzi, risarcimenti, premi, integrazioni, conguagli, contributi anche se a carattere differito e/o per rateo di trattamento di fine rapporto e/o per ogni altro titolo e/o causale sia contrattuale che extracontrattuale (compresa ogni pretesa inerente eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali) comunque connessi con il suddetto rapporto di lavoro subordinato;

9. Il Lavoratore dà atto che, in base agli accordi sindacali di cui in premessa, il suo rapporto di lavoro sarà regolato dal vigente CCNL industria metalmeccanica, oltre che dalle condizioni e limitazioni previste nei VERBALI di ACCORDO sindacale citati conclusi ex art. 47, comma 4 bis, della Legge 20 dicembre 1990 n. 428 stipulati in data 3 giugno 2015 e di quanto previsto dal presente verbale.

#### 10. il Lavoratore:

- a. dà atto di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell' informativa stessa;
- autorizza AFERPI SpA ad acquisire da Lucchini/ Lucchini Servizi ogni dato personale, inclusi senza limitazione anche i dati sensibili di natura sanitaria quali ad esempio l'idoneità specifica, utili all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto di lavoro;
- c. dichiara di voler mantenere l'eventuale versamento dei contributi sindacali e la destinazione delle future quote di TFR come attualmente risultanti presso Lucchini/ Lucchini Servizi;
- 11. il presente accordo è sospensivamente condizionato all'efficacia della compravendita del Ramo d'Azienda di cui in premessa .

Lucchini SpA IN A.S.
/ Lucchini Servizi Srl IN A.S.

IL LAVORATORE

I CONCILIATORI